

20 NOVEMBRE 2019
ODCECPG Via Pontani 3/B



COMPENSI SPORTIVI E INQUADRAMENTI

(istruttori, amministrativo-gestionali, Partita IVA)

Giurisprudenza nel mondo sportivo

I COMPENSI SPORTIVE NELLA PRATICA

TIPOLOGIA DI RAPPORTI	TRATT. FISCALE	TRATT. PREVID.	ISCRIZIONE INAIL	COMUN. UNILAV	ISCRIZIONE LUL
Esercizio diretto di attività sportiva	Art. 69 TUIR	NO	NO	NO	NO
Cococo amm.-gestionale	Art. 69 TUIR	NO	NO	SI	SI
Cococo ordinaria	Art. 50 TUIR	SI	SI	SI	SI
Rapporto di lavoro subordinato	Art. 49 TUIR	SI	SI	SI	SI
Esercizio di arte e professione	Art. 53 TUIR	SI	NO	NO	NO

Art. 67 TUIR

- **REQUISITO SOGGETTIVO:**
compensi erogati da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia ***ricosciuto*** dal CONI
- **REQUISITO OGGETTIVO:**
esercizio diretto di attività sportiva nelle discipline ***ricosciute*** (non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive, ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di **formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza intese nell'accezione più ampia del termine attività sportiva**

Circolare INL 1/2016:

- **Non rileva la professionalità...**

..la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, ecc.) non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva.

Adempimenti amministrativi

1. Sottoscrizione contratto o lettera di incarico con il collaboratore sportivo
2. Autocertificazione dell'ammontare di tutti gli eventuali compensi della stessa natura già percepiti", in modo da consentire al sostituto d'imposta di "accertare l'ammontare del compenso e l'eventuale superamento della soglia limite annuale;
3. Pagare il compenso con strumenti tracciabili se $\geq \text{€ } 1.000,00$ (art.25,L.133/1999);
4. Farsi firmare la ricevuta (non si deve più applicare il bollo);
5. Versare le eventuali ritenute operate entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso;
6. Rilasciare al collaboratore, entro il 31/03 la CU, anche se i compensi sono $< \text{€ } 10.000,00$
7. Inviare la CU all'agenzia delle entrate la CU entro il 07/03
8. Inviare entro il 31/10 il modello 770 indicando le ritenute

Dichiarazione del collaboratore

Alla Associazione Sportiva Dilettantistica _____

Il/La Sottoscritto/a _____, sotto la propria responsabilità

Dichiara

ai sensi e per gli effetti dell'art.25 della Legge n.133 del 13/05/99, così come integrato dalla C.M. n.247/E del 29/12/99 e dall'art. 37, L. n.342 del 21/11/00

- ☐ di non avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche;
- ☐ di avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo inferiore a €10.000 (diecimila/00) e precisamente per un totale di € _____
- ☐ di avere, per l'anno solare _____, alla data odierna, percepito compensi per prestazioni inerenti lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica da altre società/associazioni sportive dilettantistiche per un importo complessivo superiore a €10.000 (diecimila/00)

RICEVUTA COMPENSO SPORTIVO DILETTANTE

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente in _____
Via _____ n _____ (C. F. _____) dichiaro di ricevere, per prestazioni svolte
nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica _____ nel periodo _____ il seguente:

Compenso Lordo (A) € _____

Sull'importo erogato non viene eseguita alcuna ritenuta in base al disposto dell'art. 69, comma 2, DPR n. 917/1986
(fino ad un massimo di 10.000,00 euro)

Compenso Lordo (eccedenza su euro 10.000,00) € _____

Sull'importo erogato sono state eseguite le seguenti ritenute:

- Ritenuta IRPEF (23%) € _____
- Addizionale Reg.le (1,73%) € _____
- Addizionale Comunale (0,9%) € _____

TOTALE (B) € _____

TOTALE IMPORTO PAGATO (A+B) € _____

TRATTAMENTO FISCALE

Principio di cassa - anno solare

FINO A
10.000 €

NESSUNA RITENUTA
Non concorrono a formare il reddito del percettore

DA 10.001
A 30.658,28 €

RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA 23%
Non concorrono a formare il reddito del percettore, ma rilevano
ai fini della determinazione dello scaglione

OLTRE
30.658,28 €

RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO 23%
Concorrono alla formazione del reddito del percettore

L'IMPOSTA E' MAGGIORATA DALLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Il legislatore (art. 37 L. 342/2000) classificando i **compensi sportivi dilettantistici «puri»** tra i **redditi diversi** ne ha escluso l'imponibilità contributiva.

L'art. 90, comma 3 della L. 289/2002 classifica tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR anche i redditi provenienti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

La nuova configurazione di tali redditi **preclude la possibilità di imporre contributi previdenziali della gestione separata** alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale (**circolare INPS n. 42 del 26/02/2003**).

Con la **circolare del 19/03/2003 l'INAIL** dispone che i soggetti che percepiscono compensi di natura sportiva, comprese le collaborazioni amministrativo-gestionali, **non sono soggette all'obbligo assicurativo**.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL CENTRO PER L'IMPIEGO

L'art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/1996 – come modificato dalla L. Finanziaria 2007– dispone che in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa... i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Centro per l'Impegno

SI per e co.co.co ordinarie, per le co.co.co amministrativo-gestionali
(Min. Lavoro . Vademecum del 05/12/2008 + interpello n. 22/010)

NO per gli sportivi dilettanti «puri»
(interpello n. 22/2010)

ISTITUZIONE E REGISTRAZIONE LUL

Art. 39 L. 133/2008:

«Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati ...

SI per e co.co.co ordinarie, per le co.co.co amministrativo-gestionali
(Min. Lavoro . Vademecum del 05/12/2008 lettera circolare n. 4726 del 14/02/2007
+ interpello n. 22/2010)

NO per gli sportivi dilettanti «puri»
(interpello n. 22/2010)

SANZIONI

La **mancata comunicazione di assunzione** al centro per l'impiego di una collaborazione coordinata e continuativa è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da **100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato** (*art. 19, comma, 3 del D. Lgs 276/2003*)

SANZIONI

L'omessa o infedele registrazione dei dati al LUL è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria prevista art. 39, comma 7 della L. 133/2008:

- ❑ da € 150 a € 1500 se la violazione si riferisce fino a 5 lavoratori
- ❑ da € 500 a € 3000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 6 mesi;
- ❑ da € 1.000 a 6000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori

RISCHIO DI RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

**Valutare sempre con attenzione le effettive
modalità di svolgimento della prestazione**



La mancata comunicazione di assunzione al centro per l'impiego di un lavoratore subordinato comporta l'applicazione della **c.d. maxi sanzione**

- a) da euro 1.800 a euro 10.800 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
- b) da euro 3.600 a euro 21.600 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
- c) da euro 7.200 a euro 43.200 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.



il recupero di contributi previdenziali e premi assicurativi a favore degli enti previdenziali e assicurativi (INPS ed INAIL).

Lavoro autonomo con partita IVA

Professionista «ordinario»

- Reddito di lavoro autonomo
- Addebita IVA e detrae l'IVA sugli acquisti
- RdA del 20% sui compensi erogati
- Tassazione criterio di cassa
- Deduce i costi inerenti all'attività
- IRPEF + add. Regionale + add. Comunale
- IRAP se ci sono i presupposti
- Obbligo emissione fattura elettronica
- Obbligo registrazione fatture
- Obbligo dichiarazione IVA, Li.Pe, esterometro
- Obbligo dichiarazione dei redditi + studi di settore o parametri
- E' sostituto di imposta: opera ritenute alla fonte

Professionista «forfettario»

- Reddito di lavoro autonomo
- Non addebita IVA e non detrae l'IVA sugli acquisti
- No RdA sui compensi erogati
- Tassazione criterio di cassa
- Non deduce i costi: la base imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività
- Imposta sostitutiva 15% o 5%
- No IRAP
- Esonerato da emissione fattura elettronica
- No registrazione fatture
- Esonerati da dichiarazione IVA, Li.Pe, esterometro
- Obbligo dichiarazione dei redditi No studi di settore o parametri
- Non è sostituto di imposta: non opera le ritenute alla fonte

PROFESSIONISTA FORFETTARIO:

quando può applicare l'imposta sostitutiva del 5%

Requisiti:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l'avvio dell'attività, un'attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività non deve essere una prosecuzione di un'attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l'accesso ad arti o professioni;

L'Agenzia Entrate ha chiarito che ai fini della verifica del requisito della mera prosecuzione di attività precedente la circostanza di aver svolto nell'anno precedente prestazioni occasionali, non impedisce l'accesso al regime in quanto le stesse costituiscono redditi diversi ai sensi dell'art. 67 TUIR e non sono quindi produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa.

(Circolare 30 maggio 2012 n°17)



PROFESSIONISTA FORFETTARIO: quando può applicare l'imposta sostitutiva del 5%

Requisiti:

- se si prosegue l'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non devono superare il limite per l'accesso al regime forfettario (che si ricorda, è pari a 65.000 euro a partire dal 1° gennaio 2019).



Codici Attività ATECO

85.51 Corsi sportivi e ricreativi

- Questa classe include i centri e le scuole che offrono corsi di preparazione per l'attività sportiva, a gruppi o singoli individui. Sono inclusi anche i centri che offrono corsi sportivi serali o diurni. Non sono incluse accademie ed università. I corsi possono avere luogo in contesti diversi, quali le strutture dell'unità o del cliente, le istituzioni scolastiche o tramite altri mezzi. Le attività comprese in questa classe sono organizzate in modo strutturato

85.51.0 Corsi sportivi e ricreativi

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)
- centri e campi scuola per la formazione sportiva
- corsi di ginnastica
- corsi o scuole di equitazione
- corsi di nuoto
- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi
- corsi di arti marziali
- corsi di giochi di carte (esempio bridge)
- corsi di yoga

Dalla classe 85.51 è esclusa:

- *formazione culturale, cfr. 85.52*

In questo caso il coefficiente di redditività è del 78%

Codici Attività ATECO

93.19.99 Altre attività sportive n.c.a.

- attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
- attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti: arbitri, giudici, cronometristi eccetera
- gestione di riserve di caccia e pesca sportive
- attività di supporto alla caccia e alla pesca sportive o ricreative
- allenamento di animali a fini sportivi

Dalla classe 93.19 sono escluse:

- *doma di equini, cfr. 01.62*
- *noleggio di materiale sportivo non in connessione con la gestione degli impianti, cfr. 77.21*
- *attività degli istituti di insegnamento delle discipline sportive e delle attività ludiche, cfr. 85.51*
- *attività di istruttori, insegnanti e allenatori, cfr. 85.51*
- *attività ricreative in parchi e spiagge, cfr. 93.29*
- *addestramento di animali da compagnia, cfr. 96.09*

In questo caso il coefficiente di redditività è del 67%

	SPORTIVO DILETTANTE	FORFETARIO NUOVA INIZ.	FORFETARIO ORDINARIO	CO.CO.CO. ORDINARIO	DIPENDENTE
Costo committente	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Carico fiscale	0	117	350	0	0
Previdenza	0	1.332	1.332	1.332	1.279
Contributi minori	0	0	0	0	200
Compenso netto	5.000	3.550	3.317	3.667	3.521
Netto + accantonato	5.000	4.882	4.649	4.999	4.800

	SPORTIVO DILETTANTE	FORFETARIO NUOVA INIZ.	FORFETARIO ORDINARIO	CO.CO.CO. ORDINARIO	DIPENDENTE
Costo committente	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Carico fiscale	0	233	700	0	0
Previdenza	0	2.665	2.665	2.665	2.559
Contributi minori	0	0	0	0	401
Compenso netto	10.000	7.102	6.635	7.335	7.040
Netto + accantonato	10.000	9.767	9.300	10.000	9.599

	SPORTIVO DILETTANTE	FORFETARIO NUOVA INIZ.	FORFETARIO ORDINARIO	CO.CO.CO. ORDINARIO	DIPENDENTE
Costo committente	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Carico fiscale	1.237	350	1.051	975	848
Previdenza	0	3.998	3.998	3.998	3.838
Contributi minori	0	0	0	0	601
Compenso netto	13.764	10.652	9.951	10.027	9.713
Netto + accantonato	13.764	14.650	13.949	14.025	13.551

	SPORTIVO DILETTANTE	FORFETARIO NUOVA INIZ.	FORFETARIO ORDINARIO	CO.CO.CO. ORDINARIO	DIPENDENTE
Costo committente	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Carico fiscale	2.473	467	1.401	2.049	1.877
Previdenza	0	5.331	5.331	5.331	5.117
Contributi minori	0	0	0	0	802
Compenso netto	17.527	14.202	13.268	12.620	12.204
Netto + accantonato	17.527	19.533	18.599	17.951	17.321

DOTT. FABIO VINCITORIO
STUDIO VINCITORIO
PERUGIA
ROMA

Grazie per l'attenzione!



Fabio Vincitorio



075/4659810 - 347/5403711



fabiovincitorio@gmail.com



www.studiovincitorio.it

***"a Colui che Ama morendo
e Amando muore"***